



Comunicato Ufficiale

N. 62

Dell'

8 ottobre 2024

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A Enilive

Gare del 4-5-6 ottobre 2024 - Settima giornata andata

Atalanta-Genoa 5-1
Bologna-Parma 0-0
Fiorentina-Milan 2-1
Hellas Verona-Venezia 2-1
Internazionale-Torino 3-2
Juventus-Cagliari 1-1
Lazio-Empoli 2-1
Monza-Roma 1-1
Napoli-Como 3-1
Udinese-Lecce 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell'8 ottobre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:


"" " **N. 18**

SERIE A Enilive

Gare del 4-5-6 ottobre 2024 - Settima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

62/187



a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata i sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Udinese e Venezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **MONZA** per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva una critica irrispettosa al Direttore di gara.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva critiche all'operato arbitrale.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **VENEZIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **HELLAS VERONA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato due bicchieri semipieni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

FERNANDES DA CONCE Francisco (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COULIBALY Woyo (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfon (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

KYRIAKOPOULOS Georgios (Monza)

TOMORI Oluwafikayomi O (Milan)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DUDA Ondrej (Hellas Verona)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson (Fiorentina)

EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese)

SECONDA SANZIONE

BASCHIROTTO Federico (Lecce)

BOVE Edoardo (Fiorentina)

CAMBIASO Andrea (Juventus)

CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio)

DEIOLA Alessandro (Cagliari)

FAZZINI Jacopo (Empoli)

GYASI Emmanuel (Empoli)

LINETTY Karol (Torino)

MORATA MARTIN Alvaro Borja (Milan)

PEZZELLA Giuseppe (Empoli)

THURAM-ULIEN Khephren (Juventus)

WALUKIEWICZ Sebastian (Torino)

PRIMA SANZIONE

BISSECK Yann Aurel (Internazionale)

BRADARIC Domagoj (Hellas Verona)

D'AMBROSIO Danilo (Monza)

DJURIC Milan (Monza)

GRASSI Alberto (Empoli)

KAMARA Hassane (Udinese)

MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona)

REBIC Ante (Lecce)

SAVONA Nicolo (Juventus)

SOULE MALVANO Matias (Roma)
STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Como)
URBANSKI Kacper (Bologna)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

ROVELLA Nicolo (Lazio)

SECONDA SANZIONE

MINA GONZALEZ Yerry Fernando (Cagliari)

PRIMA SANZIONE

BUONGIORNO Alessandro (Napoli)
REIJNDERS Tijjani Martinu (Milan)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI
€ 5.000,00

PALLADINO Raffaele (Fiorentina): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa con atteggiamento veemente e scomposto.

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

CONTE Antonio (Napoli)
ZANETTI Paolo (Hellas Verona)

PRIMA SANZIONE

RODRIGUES FONSECA Paulo Alexandre (Milan)

d) OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PATTI Claudio (Empoli): per avere al 38' del secondo tempo, rivolto un'espressione irrispettosa nei confronti dei calciatori della squadra avversaria.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

""

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 OTTOBRE 2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Casini